

STATUTO

DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FIRENZE

Art. 1

Istituzione

1. L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (d'ora in poi ISIA) di Firenze e' stato istituito in forma sperimentale con D.M. 25/01/1979, confermato nel suo ordinamento dalla Legge 12 agosto 1993 n. 318 e riformato dalla Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dal DPR 132 del 28 febbraio 2003 ("Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508").
2. L'ISIA, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, fa parte del sistema della alta formazione e specializzazione.
3. L'ISIA è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Art. 2

Finalità

1. L'ISIA di Firenze è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del Design e, a tal fine, svolge correlate attività di produzione. In particolare istituisce e attiva corsi di formazione, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di specializzazione, di perfezionamento, di formazione alla ricerca, di dottorato di ricerca e di master nel campo del Design.
2. L'ISIA, attraverso la trasmissione di conoscenze culturali, artistiche, scientifiche e tecniche, ha quali sue finalità primarie la formazione e l'aggiornamento nel settore del Design. Sviluppa una professionalità attenta ai sistemi della produzione e del consumo e alle implicazioni che questi determinano nelle dinamiche sociali, economiche e culturali. Sviluppa un atteggiamento progettuale consapevole dei bisogni dell'uomo e delle necessità di tutela dell'ambiente.

3. L'ISIA, contestualmente ai fini formativi, ha il compito di favorire processi di innovazione e di aggiornamento nel settore del Design che attua, attraverso attività di ricerca e di sperimentazione, collaborando con Enti pubblici e privati, con Centri di ricerca e Aziende in Italia e all'estero. Ha inoltre il compito di promuovere e favorire collaborazioni internazionali nell'ambito della progettazione industriale e tra scuole di Design.
4. L'ISIA, per il raggiungimento delle proprie finalità, attiva rapporti con enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire Fondazioni, Centri di servizio, anche in convenzione con altre istituzioni pubbliche e private e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della produzione culturale. Può partecipare a consorzi con università ed organizzazioni pubbliche e private, e promuovere attività culturali, corsi e scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale.
5. L'ISIA ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, sulla base della normativa vigente, compatibile con la propria autonomia, dello Statuto e di apposita regolamentazione.

Art. 3

Autonomia regolamentare

L'ISIA, in conformità alla vigente normativa e al presente statuto, disciplina con propri regolamenti gli aspetti organizzativi e funzionali della propria attività.

In particolare adotta:

- a. un regolamento didattico per la disciplina dell'ordinamento dei corsi di formazione, dei relativi obiettivi e della articolazione delle attività formative,
- b. un regolamento per la disciplina della organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile;
- c. un regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per la disciplina della gestione finanziaria, contabile, patrimoniale nonché dell'attività negoziale;
- d. un regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, produzione, tutela e vendita;
- e. un regolamento per il funzionamento interno.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'ISIA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Consiglio accademico;

- e) il Collegio dei revisori;
 - f) il Nucleo di valutazione;
 - g) il Collegio dei professori;
 - h) la Consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una volta sola.
 3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione nei limiti fissati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 **Presidente**

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'ISIA, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico che valuta una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di cui al precedente comma 2.

Art. 6 **Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'ISIA e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni, la produzione.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'ISIA tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge 508/99. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti richiesti sono: competenza specifica nel campo del Design e attitudini manageriali, oltre ad almeno cinque anni di attività didattica nel settore ovvero almeno tre anni di esperienza di direzione di strutture pubbliche o private operanti nel settore.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi dell' insegnamento.
5. Il Direttore può nominare tra il personale docente suoi collaboratori ai quali affidare compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, alle attività di collaborazione esterne, sia nazionali che internazionali. Le indennità per tali incarichi sono stabilite dal consiglio d'amministrazione tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della normativa vigente.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'ISIA, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'ISIA per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con funzioni di segretario, con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'ISIA. In particolare:

- a. delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), la programmazione della gestione economica;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 8

Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da nove componenti.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) sei docenti dell'ISIA, eletti dal Collegio dei professori, in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curriculari individuati a tal fine dallo stesso Collegio, con attività di insegnamento da almeno tre anni presso l'ISIA o istituzioni di pari grado;
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico:
 - a) effettua la designazione di cui all'Art. 5 Comma 2 e 3
 - b) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera b);
 - d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - e) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
 - f) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;

- g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di amministrazione;
- h) può nominare un Comitato scientifico con funzioni consultive costituito da personalità di alta qualificazione internazionale nel campo del Design.

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 10

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'ISIA, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'ISIA sulla base dei criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
 - c) Acquisisce periodicamente le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
3. L'ISIA assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa e le risorse finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici nonché dell'attività complessiva dell'ISIA sono determinati con un apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore e previo parere del Consiglio accademico.

Art 11

Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'ISIA. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico mediante proposte sulle materie di competenza del Consiglio e mediante l'espressione di pareri su richiesta del Consiglio.
2. Il Consiglio accademico acquisisce il parere preventivo del Collegio sulle deliberazioni relative al regolamento didattico e alla programmazione didattica annuale.

Art 12

La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da tre studenti eletti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica, al funzionamento dell'istituto e ai servizi per gli studenti.
2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 18 comma 1 lett. a) e b) e c), il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

Art. 13

Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'ISIA.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'ISIA, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea, già appartenente all'area direttiva.

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, ove richiesto dalle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 14

Interventi per il diritto allo studio

L'ISIA stipula apposita convenzione con l'organismo preposto della Regione Toscana, all'attuazione della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e successive modifiche, per assicurare ai propri allievi l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio e regolare il versamento delle relative tasse.

Art. 15

Intese e convenzioni con altri enti

1. Al fine di realizzare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, per l'attuazione delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di produzione (nei limiti delle risorse finanziarie stanziare dal bilancio preventivo), il Direttore stipula apposite intese programmatiche e convenzioni a seguito di deliberazione del Consiglio accademico su proposta dello stesso Direttore.
2. Nei casi non riconducibili al precedente comma, intese e convenzioni sono stipulate dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione anche su proposta del Direttore.

Art. 16

Procedimenti disciplinari

1. L'organo competente per i procedimenti disciplinari per il personale docente e per gli studenti è il Direttore.

Art. 17

Risorse finanziarie

1. L'ISIA, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di:
 - a. contributi dello Stato
 - b. contributi di soggetti pubblici Comunitari, nazionali, regionali, locali
 - c. lasciti, donazioni, contributi di altri soggetti pubblici e privati
 - d. contributi degli studenti
 - e. proventi della vendita di servizi, di progetti e di prodotti.
2. La gestione delle risorse è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 3, lettera c) del presente Statuto.

Art. 18
Statuto e regolamenti

1. In sede di prima applicazione:
 - a. lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori;
 - b. il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
 - c. il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'art. 13 comma 1, sono deliberati e trasmessi al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

3. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

4. L'iniziativa di revisione dello statuto può essere proposta da uno degli organi di governo o da almeno 2/3 del personale non docente. Il Consiglio di amministrazione delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta e provvede a trasmettere la nuova stesura dello statuto, una volta approvata, al Ministero per la procedura di cui al precedente Comma 2.

Firenze, 18 dicembre 2003

Delibera del C. S. D. n. 731

IL DIRETTORE COORDINATORE
(prof.arch.Giuseppe Furlanis)

IL PRESIDENTE DEL C.S.D.
(prof. ing. Leonardo Masotti)